

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 48

Riunione del 03 giugno 2009

### 35.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- LIJUBOMIR TRAVICA- allenatore Soc. CALLIPO SPORT. S.r.l.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore  
- Avv. Elvio Albanese - Componente

### La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;

### OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inviato alla Procura Federale dal sodalizio Callipo Sport S.r.l., nel quale si denunciava il comportamento dell'allenatore Ljubomir Travica ritenuto antisportivo, non avendo questi rispettato il vincolo fiduciario sottoscritto con la società esponente.

La Procura Federale, sulla base della documentazione in atti ed esperita ogni indagine istruttoria, deferiva, con relazione ex art. 72 R.G. il tesserato Travica *"Per aver, in violazione del comma 2, lett. a) art. 19 RAT, in relazione all'art. 2 del codice di comportamento sportivo del Coni, tenuto un comportamento lesivo del principio di lealtà e probità sportiva, non avendo rispettato il vincolo fiduciario a seguito della convenzione sportiva, sottoscritta con la società, con la quale lo stesso si impegnava, per la stagione sportiva 2008/2009, in caso di promozione a prestare la propria attività, quale allenatore della Soc. Callipo. Inoltre si contesta al Sig. Travica il fatto grave di aver*

*intrapreso trattative con altri club ed in particolare con la società di Resovia partecipante al campionato Polacco, seppure legato contrattualmente con la suddetta società.*

*Si contestano, inoltre, la violazione degli artt. 7 e 8 del Codice di comportamento del Coni per aver rilasciato dichiarazioni contrarie al dovere di riservatezza e lesive della reputazione della società.”.*

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, questa Commissione, relativamente alla fattispecie in esame, ritiene di dover precisare che in sede di giudizio interno disciplinare, eventuali profili di inadempimento contrattuale inerenti al rapporto intercorso tra la Soc. Callipo ed il tesserato Travica, debbano essere presi in considerazione solo se caratterizzati da comportamenti assunti in violazione dei principi di lealtà e probità sportiva ed indipendentemente da ogni altro aspetto privatistico del rapporto in questione.

La Commissione, al riguardo, sulla base di un attento esame della documentazione in atti, pur riconoscendo che il Sig. Travica abbia in qualche modo esternato le proprie perplessità in ordine alla linea di condotta della società successivamente alla promozione in A/1, ritiene che lo stesso, in realtà, non abbia violato i principi di lealtà cardine dell' ordinamento sportivo FIPAV, tenuto conto che non si ritiene raggiunta la prova che lo stesso non abbia adempiuto ai propri obblighi sino al termine del contratto.

In tal senso, appare pacifica la circostanza che il medesimo Travica sia stato presente presso la sede della società Callipo nelle riunioni del 28 aprile e 6 maggio 2008 al fine di predisporre, con i rappresentanti della società, un possibile indirizzo tecnico-tattico per la stagione 2008/2009 individuando i possibili obiettivi di mercato.

Nel caso in questione, si ritiene, inoltre, che il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti, sia dipeso da reciproche incomprensioni e mancanza di intendimenti che possono rientrare nell'evoluzione di qualsiasi rapporto negoziale fondato sulla fiducia delle parti, ma nel contempo, a parere di questa Commissione, non integrano gli estremi, né per l'una né per l'altra parte, della violazione dei principi di buona fede e lealtà sportiva.

./.

Si ritiene, inoltre, non raggiunta adeguata prova in ordine a possibili trattative intraprese dal Travica in costanza del rapporto con la società Callipo, atteso che la documentazione depositata agli atti (articoli di giornale etc.) viene valutata di scarsa attendibilità ed in alcuni casi, anche contraddittoria, nonché priva della necessaria valenza probatoria.

**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione.

Affisso il 11 giugno 2009

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading "Costanza Acciai".